

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Area Territorio

Settore Programmazione Economica

Servizio Amministrativo SUAP e Commercio

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI NEL TERRITORIO DELLA BASSA ROMAGNA**

Aprile 2011

INDICE

TITOLO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito d'applicazione

Art. 2: Definizioni

TITOLO II°- CONCESSIONE AREE

Art. 3: Requisiti per la concessione delle aree

Art. 4: Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al luna park

Art. 5: Comunicazione d'accoglimento/diniego della domanda di partecipazione

Art. 6: Modalità di rilascio dei titoli abilitativi

Art. 7: Obblighi del concessionario dell'area

TITOLO III°- GRADUATORIE D'ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI

Art. 8: Anzianità di frequenza e di domanda

Art. 9: Graduatorie d'anzianità

Art. 10: Definizione di frequentatore abituale

Art. 11: Conversione dell'attrazione e modalità di presentazione della domanda

Art. 12: Subingresso

Art. 13: Sostituzione di attrazione

Art. 14: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione del luna park tradizionale, fiere, sagre o altre manifestazioni

Art. 15: Rapporti con le associazioni sindacali di categoria e rappresentante interno dei partecipanti al luna park

Art. 16: Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell'attività

Art. 17: Predisposizione del Luna Park

TITOLO IV°- INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 18: Singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche, d'uso pubblico o private In disponibilità del Comune in occasione di fiere, sagre od altre manifestazioni

TITOLO V°- CIRCHI EQUESTRI

Art. 19: Disposizioni generali

Art. 20: Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense

Art. 21: Presentazione delle domande

Art. 22: Rilascio dei titoli abilitativi

Art. 23: Obblighi del concessionario dell'area

Art. 24: Tutela degli animali

Art. 25: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

TITOLO VI° - BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE

Art. 26: Disposizioni generali

Art. 27: Titoli abilitativi e presentazione delle domande

TITOLO VII°- SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 28: Sanzioni amministrative pecuniarie principali.

Art. 29: Sanzione accessoria (sospensione)

TITOLO VIII°- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30: Norma transitoria per il Comune di Lugo

Art. 31: Abrogazioni

Art. 32: Entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge quadro 18/03/1968, n. 337 ed inoltre:
 - a) le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività in occasione dei tradizionali Luna Park;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di Sagre, Fiere ed altre manifestazioni;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività circensi;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività di balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche.
2. Sono escluse dall'applicazione:
 - a) le installazioni di Parchi divertimenti, disciplinati dalla L.337/68 e DPR 394/94 e successive modifiche, soggetti ad autorizzazione Ministeriale;
 - b) le attività svolte da complessi musicali fuori dei casi di cui alla L.R. n.14/2003, che rimangono soggette all'autorizzazione ex art. 68/69 del TULPS.
3. Per autorizzare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Luna Park;
 - Circhi Equestri;
 - Teatri viaggianti, balere ed esibizioni auto-moto acrobatiche;rimane ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R 28.05.2001, n. 311 e nello specifico regolamento di funzionamento della Commissione intercomunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo dell'Unione della Bassa Romagna.

Art. 2 DEFINIZIONI

- a) SPETTACOLO VIAGGIANTE: sono "spettacoli viaggianti" ai sensi dell'art. 2 L.18/03/1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
- b) AREE DISPONIBILI: per "aree disponibili" s'intendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.
- c) LUNA PARK: per "Luna Park" s'intende l'insieme di almeno n. 5 attrazioni (escluse le piccole, i pugnometri e le prove di forze) installate in un'unica area di cui al punto b).
- d) ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI ED INTRATTENIMENTI: tale elenco ai sensi dell'art. 4 della L.n.337/68 è istituito con Decreto Interministeriale 23/4/69 presso il Ministero dei Beni Culturali e contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Esso è suddiviso in VI sezioni.
 - La prima sezione prevede la distinzione in "piccole", "medie" e "grandi attrazioni";
 - La seconda sezione contempla le balere;
 - La terza, i teatri viaggianti;
 - La quarta, i circhi equestri;
 - La quinta, le esibizioni di moto-auto acrobatiche;
 - La sesta, gli spettacoli di strada.
- e) CONVERSIONE: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, compresa nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;

TITOLO II° CONCESSIONE AREE

Art. 3 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui al punto b) dell'art. 2 del presente Regolamento, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano in possesso:
 - della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS;
 - dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, sia compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68 e in regola con le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007;
 - dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione, anche in forma cumulativa al comitato o al rappresentante del luna park, con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

1. Le domande, in bollo, devono essere presentate al Servizio Attività Economiche (in seguito Suap) almeno 90 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data.
2. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 5 COMUNICAZIONE D'ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Il Servizio Attività Economiche dell'Unione, ricevuta la domanda di partecipazione, invia all'interessato, previa puntuale istruttoria, comunicazione d'accoglimento/diniego della domanda di partecipazione stessa almeno entro 30 giorni prima della manifestazione.

Art. 6 MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex artt. 68/69 TULPS e concessione d'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:
 - Copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di residenza o del domicilio fiscale, ex artt. 68/69 TULPS;
 - numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed numero di partita iva;
 - Copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
 - N. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - Copia della polizza assicurativa responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
 - Copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, redatta dall'esercente dell'attrazione.
2. I prescritti titoli di cui sopra e copia del verbale della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo competente sono consegnati ai rispettivi interessati al termine delle operazioni di collaudo conclusasi con esito favorevole, quando tale collaudo sia previsto.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio competente, soltanto nei luoghi previsti;
 - Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - Rispettare le norme igienico sanitarie;
 - Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
 - Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del Luna Park;
 - Utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico;
 - Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
 - Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
 - Non sub concedere l'area assegnata;
 - Gestire in proprio l'attrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
 - Astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privati comprese le abitazioni.
3. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari purché maggiori di 16 anni oppure del rappresentante ai sensi dell'art. 8 del TULPS.
4. L'Amministrazione comunale e l'Unione della Bassa Romagna sono sollevate da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

TITOLO III° GRADUATORIE D'ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI

Art. 8 ANZIANITA' DI FREQUENZA E DI DOMANDA.

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per quella determinata attrazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni del Luna Park.
2. L'anzianità di frequenza è calcolata attribuendo ad ogni esercente n. 1 punto per ogni edizione di Luna Park alla quale ha partecipato.
3. L'anzianità di frequenza in caso di subingresso si attribuisce secondo le modalità previste dal successivo art. 11.
4. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VIII, non danno titolo al riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione del Luna Park in corso, i seguenti casi:
 - aver installato attrazioni, abitazioni mobili e/o mezzi di trasporto non comprese nella licenza temporanea;
 - aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
 - aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione;
 - aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;

- aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferme restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.
5. Non da inoltre diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui all'art. 2 lett. f) ovvero in sostituzione di un'altra attrazione (concessione una tantum).
 6. Per anzianità di domanda si intende il numero di volte che il singolo esercente ha presentato istanza di partecipazione relativa alla medesima attrazione.
 7. Ai fini della redazione delle graduatorie, vengono assegnati 0,25 punti per ogni anno di presentazione della domanda a partire dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 GRADUATORIE D'ANZIANITA'.

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali negli ultimi 5 (cinque) anni e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli esercenti, in mancanza degli atti di cui sopra, sarà stilata una graduatoria sulla base dell'anzianità di frequenza e di domanda.
2. Al fine della predisposizione della graduatoria di cui al precedente comma sono riconosciute agli esercenti le anzianità facendo riferimento all'ultima edizione del Luna Park.
3. In tempo utile, l'ufficio competente, provvede all'aggiornamento del computo delle presenze effettive e delle domande presentate all'edizione dell'anno precedente.
4. Le graduatorie di cui sopra, saranno sottoscritte dal Responsabile del settore/servizio competente, e saranno pubblicate all'albo pretorio ove rimarranno esposte per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine, ed in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

Art. 10 DEFINIZIONE DI FREQUENTATORE ABITUALE.

8. Per frequentatore abituale s'intende l'esercente che nell'arco delle edizioni del Luna Park, abbia ottenuto, con la medesima attrazione, un punteggio pari a 5.
9. Sulla base della graduatoria stilata non si considera più frequentatore abituale l'esercente che non presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, fatti salvi i seguenti motivi:
 - Malattia comprovata da certificato medico;
 - Lutto di familiari comprovato da relativo certificato di morte;
 - Cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Art. 11 CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. E' possibile per il frequentatore del Luna Park che abbia un punteggio almeno pari a 3, sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:
2. la nuova attrazione deve essere compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 2 lett. d);
3. la nuova attrazione deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'Elenco di cui sopra e dalla Licenza rilasciata dal Comune di residenza nonché dalla fotografia);
4. l'occupazione della superficie può essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione sempre che lo spazio disponibile lo consenta.
5. La domanda di conversione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione.

6. Alla domanda corredata di regolare marca da bollo, sono allegati i seguenti atti:
 - copia della licenza, corredata con gli estremi di avvenuta registrazione ai sensi del DM 18 maggio 2007, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale nella quale è stata inserita la nuova attrazione;
 - documentazione tecnica dalla quale si evincono in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione.
7. In caso di più domande di conversione, per la stessa tipologia d'attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza e, in caso di parità, con più anzianità di domanda.
8. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza. Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 3 anni.

Art. 12 SUBINGRESSO

1. Il subingresso consiste in una serie di operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente al subentrante.
2. Il subingresso si differenzia:
 - per causa di morte
 - per atto tra vivi
3. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e di domanda acquisita dal de cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se è provata attraverso la presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata mediante il quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario (Se l'azienda del de cuius è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione). L'erede può presentare domanda d'ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.
4. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione d'azienda, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza e di domanda relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda d'ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.
5. Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.
6. Nel subingresso per atto tra vivi, al pari di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, gli atti di cessione d'azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.
7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità maturata dal venditore.
8. L'attrazione acquistata può essere convertita dal subentrante dopo 3 anni di frequenza con la stessa per la medesima manifestazione
9. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 13 SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale può provvedere a sostituire le attrazioni rinunciatricie o escluse con le altre attrazioni in graduatoria, rispettando i seguenti criteri:

1. l'attrazione subentrante deve preferibilmente appartenere allo stesso gruppo e possibilmente non superare i limiti dimensionali dell'attrazione sostituita;
2. l'attrazione subentrante, pur nel rispetto del precedente punto 1, non deve essere simile ad una attrazione presente nel parco;
3. le sostituzioni sono ammesse fino al momento in cui l'esercente subentrante riesca a montare l'attrazione prima della data del collaudo generale del parco;
4. l'esercente dell'attrazione dovrà presentare senza ritardo presso l'Ufficio competente tutti i titoli richiesti e previsti dall'art. 4, dal momento in cui verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda di partecipazione al parco;
5. all'attrazione subentrante verrà rilasciata concessione UNA – TANTUM, non costituente titolo per maturare l'anzianità di frequenza.

Art. 14 ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL LUNA PARK TRADIZIONALE, FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI.

1. Sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione del Luna Park, Fiere, Sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante
2. Sono altresì stabilite con Delibera di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dallo smontaggio delle attrazioni.

Art. 15 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA E RAPPRESENTANTE INTERNO DEI PARTECIPANTI AL LUNA PARK

1. La Pubblica amministrazione è tenuta a convocare le associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello sindacale per discutere:
 - Individuazione di nuove aree disponibili e variazione del periodo di svolgimento;
 - Eventuali altre scelte inerenti a casi non disciplinati dal presente Regolamento.
2. Il Servizio Attività Economiche, inoltre, entro 20 giorni dall'inizio del Luna Park, invia copia della graduatoria ai soggetti di cui al comma precedente. Entro 5 giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, le Associazioni Sindacali possono inviare le loro osservazioni e gli eventuali ricorsi.
3. Gli esercenti ammessi a partecipare al luna park provvedono ad indicare un rappresentante presso il competente Servizio, con funzioni consultive/propositive, per la migliore gestione, il buon funzionamento e la promozione del luna park stesso.

Art. 16 AREE, ORGANICO, PERIODI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento del Luna Park sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - a. quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
 - b. quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

3. L'organico è l'insieme delle attrazioni comprese in un Luna Park, e fatti salvi i diritti acquisiti deve essere di norma composto da una sola attrazione della stessa tipologia, da desumersi dall'elenco Ministeriale.
4. L'organico con l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del Luna Park è stabilito con atto del dirigente del servizio competente dell'Unione che sarà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento del Luna park anche temporaneo. Parimenti potrà essere consentita l'installazione di piccole attrazioni, considerate rumorose, quali pugnometri, prove di forza muscolari e simili, stabilendone il numero massimo e l'ubicazione delle stesse.
5. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, l'Ufficio competente, coadiuvato dalla Polizia Municipale e/o dall'ufficio Tecnico del comune di svolgimento della manifestazione, provvederà alla redazione di una planimetria per l'edizione del Luna Park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, del titolare della licenza e della specifica attrazione ammessa.
6. Sono inoltre stabiliti annualmente con specifici provvedimenti amministrativi:
 - a. il periodo effettivo di svolgimento del Luna Park;
 - b. gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park;
 - c. i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

Art. 17 PREDISPOSIZIONE DEL LUNA PARK

1. Ai fini della predisposizione del Luna Park, sono accolte in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali.
2. Successivamente, ai fini della salvaguardia e completezza dell'organico, compatibilmente con gli spazi disponibili, e di tipo diverso dalle attrazioni già autorizzate l'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente ordine:
 - a) anzianità di frequenza partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park, documentate.
 - e) anzianità di domanda di partecipazione al medesimo Luna Park.
 - f) anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento, è possibile autorizzare più attrazioni appartenenti al singolo operatore escluso il Luna Park di San Francesco a Lugo per il quale continua a valere il limite previsto dallo specifico regolamento (max 2 attrazioni per singolo operatore).
4. I titoli abilitativi di cui al comma 2 attribuiscono ai frequentatori del Luna Park il riconoscimento della anzianità di frequenza per l'edizione e non costituiscono diritto d'ammissione o assegnazione alle successive edizioni del Luna Park.

TITOLO IV°

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 18 SINGOLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE/USO PUBBLICO O PRIVATE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

1. In occasione di Fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni.
2. Sono stabiliti con atto del Dirigente del Servizio Attività Economiche dell'Unione (in seguito SUAP) l'indicazione del numero massimo consentito, eventualmente suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento dell'iniziativa.
3. L'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante interessato deve presentare al Servizio Attività Economiche dell'Unione apposita istanza in bollo, almeno 60 giorni prima dell'iniziativa.

4. In caso d'accoglimento della domanda, da comunicarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, l'Ufficio competente rilascia secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 i prescritti titoli abilitativi.
5. In caso di più richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa (maggior numero di edizioni);
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Gli esercenti interessati ad allestimenti di singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private prive d'uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

TITOLO V° CIRCHI EQUESTRI

Art. 19 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive modifiche si distinguono in:
 - a) **CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI:** sono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci e no. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
 - b) **LE AREE GINNASTICHE:** sono piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.
2. Lo svolgimento d'attività circensi nel territorio dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario nel caso in cui vi sia la presenza d'animali, nei comuni che non hanno adottato specifica ordinanza sindacale di divieto di utilizzo degli animali per fini ludici ed espositivi.
3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 30 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park.
4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 30 giorni.

Art. 20 AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense, se esistenti ed adeguate, sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
 - quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

Art. 21 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare all'Ufficio competente domanda in carta da bollo almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.
2. La domanda, dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla L.R. 05/2005.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 22 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Esaminate le richieste pervenute, l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 68/69 TULPS ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:
 - Copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di Residenza o del domicilio fiscale, ex art. 69 TULPS;
 - Copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
 - N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - Copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione con relativa quietanza, in corso di validità;
 - Copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture.
 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 23 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - a. Installare esclusivamente l'attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio Competente, soltanto nei luoghi previsti;
 - b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - d) Rispettare le norme igienico sanitarie;
 - e) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
 - f) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - g) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento dello Spettacolo;
 - h) Utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico;
 - i) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione e nell'eventuale ordinanza di regolamentazione del parco;
 - j) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
 - k) Non subconcedere l'area assegnata.
2. L'Amministrazione comunale e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono sollevati da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 24 TUTELA DEGLI ANIMALI

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale", nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazione tecniche emanate dalla Regione per garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.
2. E' fatto salvo il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di divieto di utilizzo degli animali per fini ludici ed espositivi.

**Art. 25 ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO
IN OCCASIONE DEI CIRCHI EQUESTRI.**

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, in occasione dei Circhi equestri, sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
2. Sono inoltre stabilite con Delibera di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dallo smontaggio del circo.

**TITOLO VI°
BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTO-AUTO
ACROBATICHE**

Art. 26 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purchè mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.
2. I teatri viaggianti, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:
 - teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, della capienza non superiore a 500 posti. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.
 - Teatrini di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.
3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione V) e successive modifiche, sono spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolino tutto il complesso; dall'altra da cancellate che dividono dalla spazio riservato allo spettacolo, gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della Legge 18.03.1968, n. 337 per l'esercizio di tale attrazione, è subordinata al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:
 - Scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
 - Stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori, nel rispetto dei massimali fissati dal Decreto.

Art. 27 TITOLI ABILITATIVI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le attività di cui all'art. 26 ovvero balere, teatri viaggianti e le esibizioni di moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.

3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purchè non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate in bollo almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.
6. Nel caso di presentazione di più domande di svolgimento delle attività di cui al presente titolo, nel medesimo periodo, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

TITOLO VII° SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI

1. L'esercente titolare della concessione dell'area o suo rappresentante è tenuto al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte.
2. La Polizia Municipale, il personale dell'USL per quanto di competenza e gli altri Organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, relativamente al rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Per l'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.81 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 24.03.04.
4. Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 è il Comune sede del luna park.
5. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, per le violazioni agli articoli del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 29 SANZIONE ACCESSORIA (SOSPENSIONE)

La partecipazione al luna park verrà sospesa nei seguenti casi:

- per reiterazione nella inosservanza delle prescrizioni date dalle autorità di vigilanza e finalizzate al rispetto degli obblighi del concessionario previsti dal presente regolamento e al ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento del Luna Park – 1 anno di sospensione dalla manifestazione (senza perdita delle anzianità maturate) da scontare nelle edizioni successive;
- per morosità del pagamento di tasse, canoni, tariffe e rimborsi comunali dovuti dal concessionario in dipendenza della concessione – 2 anni di sospensione dalla manifestazione (con perdita dell'anzianità maturata) da scontare nelle edizioni successive.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 NORMA TRANSITORIA PER IL COMUNE DI LUGO

1. Fino all'edizione 2016 della Sagra di San Francesco a Lugo, trovano applicazione gli articoli dal n. 10 al n. 16 e il n. 22 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 30 del 29.03.2007.

Art. 31 ABROGAZIONI

1. Sono abrogati i Regolamenti sulla concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti, attualmente vigenti nei Comuni dell'Unione, salvo quanto previsto all'art. 30 per il Comune di Lugo.
2. E' altresì abrogata ogni altra norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

Art. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione d'approvazione diventa esecutiva.